

ALLEGATO n. 6

La sentenza di primo grado.

La sentenza di primo grado deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo;
- motivi della decisione;
- dispositivo.

1. Intestazione.

L'epigrafe deve contenere:

- la composizione, monocratica o collegiale, dell'organo giudicante e l'indicazione dei relativi nominativi.
- il rito (ordinario, abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna) con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
- la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
- la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
- l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
- il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
- il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
- l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

2. Svolgimento del processo.

Nello svolgimento del processo vanno evidenziate le scansioni procedurali del giudizio e le relative fonti probatorie:

- la scelta processuale adottata dall'imputato, rilevante per tutte le conseguenze che ne discendono anche in relazione all'udienza pubblica o camerale;
- la genesi del processo, descritta nelle linee essenziali (ad esempio arresto in flagranza);
- le udienze celebrate, le eventuali istanze di rinvio avanzate dall'imputato e/o dal difensore e i relativi provvedimenti di sospensione dei termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare; tale indicazione è fondamentale per accelerare l'esame preliminare del processo nei successivi gradi di giudizio e per consentirne la tempestiva, utile celebrazione.

Nel rito ordinario occorre indicare gli atti di istruttoria espletati nella singola udienza, con indicazione nominativa dei testi escussi e dei periti e della documentazione acquisita: in tal modo in appello si agevola la lettura delle risultanze probatorie, consentendo l'individuazione immediata dell'udienza in cui il teste è stato escusso e la consultazione del relativo fascicolo.

3. Motivi della decisione.

La motivazione consiste nella concisa esposizione della *ratio decidendi* del provvedimento impugnato.

La struttura argomentativa della sentenza deve essere improntata a criteri di razionalità e coerenza. Devono essere enucleati gli atti utilizzati e il quadro degli elementi di prova posti a fondamento della decisione appellata.

Nei processi con pluralità di imputati va enucleata la singola posizione probatoria dei ricorrenti.

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-*bis*, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

4. Dispositivo.

Nella formulazione del dispositivo occorre indicare:

- il nome e il cognome dell'imputato;
- i reati per i quali l'imputato viene dichiarato colpevole e quelli dai quali è assolto;
- gli articoli di legge applicati (art. 546, lett. f, c.p.p.).

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione;

In presenza della contestazione della recidiva, occorre precisare quale tipo di recidiva è stata ritenuta sussistente oppure va esplicitato che la recidiva è stata esclusa.

Qualora la recidiva sia stata ritenuta sussistente, è necessario specificare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

Va esplicitata l'eventuale continuazione.

Deve essere menzionata la diminuzione del rito.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro.

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.